

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile**

**Modifica del 21 gennaio 2003**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

I

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2003 al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile<sup>1</sup>:

## **Convenzione addizionale 2003 al contratto nazionale mantello 1998–2000 del 12 novembre 2002**

### **I. Adeguamento dei salari effettivi**

- 1. Tutti i lavoratori che rispondono ai requisiti indicati qui appresso (cifra 2) hanno diritto, dall'entrata in vigore a un aumento generale del salario effettivo di Fr. 65.– al mese o Fr. 0.40 all'ora. Per gli impiegati a tempo parziale che percepiscono un salario mensile, il diritto all'aumento si riduce in proporzione al grado di occupazione.**
- 2. Hanno diritto all'aumento salariale tutti i lavoratori assoggettati al CNM, il cui rapporto di lavoro sia durato almeno sei mesi nel 2002; lo stesso vale per gli stagionali e i dimoranti temporanei che nel 2002 hanno lavorato almeno sei mesi per un'impresa assoggettata al CNM e che nel 2003 sono impiegati presso la stessa azienda.**
- 3. Per i salariati parzialmente inabili al lavoro ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 lettera a) CNM occorre stipulare un accordo scritto individuale sugli aumenti salariali, la cui aliquota può essere inferiore a quelle summenzionate. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 45 capoverso 2 CNM.**

<sup>1</sup> Cfr. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF 1998 4469–4471

## II. Adeguamento dei salari base

L'articolo 41 capoverso 2 CNM è modificato come segue:

«2 a. Il salario base per ogni classe salariale ammonta in franchi al mese /in franchi all'ora (assegnazione vedi appendice 9):

Zone	Classi salariali				
	V	Q	A	B	C
ROSSA	5685/31.60	5030/27.90	4835/26.85	4545/25.10	4020/22.30
BLU	5445/30.40	4955/27.55	4765/26.50	4420/24.50	3955/22.00
VERDE	5205/29.20	4885/27.20	4695/26.20	4295/23.90	3895/21.75

- b. L'appendice 9, l'articolo 13 dell'appendice 12, l'articolo 6 dell'appendice 13 e l'articolo 6 dell'appendice 14 CNM sono adeguati in base ai dati summenzionati (aumento di Fr. 65.– mensili o Fr. 0.40 all'ora).
- c. Abrogato

## II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla cifra I. della convenzione addizionale 2003.

## III

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2003 e ha effetto sino al 31 marzo 2003.

21 gennaio 2003                      In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz